



ORIGINALE

-3381/2015
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Leasing -
Fideiussione
-
Restituzione
del bene al
concedente -
Onere della
prova

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO - Presidente -

Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -

Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 2117/2012

Cron. **3381**

Rep. **Q.1.**

Ud. 18/11/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2117-2012 proposto da:

CREDITO COOPERATIVO FIORENTINO S.C. IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA in persona del Commissario
Liquidatore Avv. i

Fuc

2014

2391

ATIVA IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA originario ricorrente, in persona del

a procura speciale a
margine dell'atto di costituzione;

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO
COOPERATIVO e per esso BCC GESTIONE CREDITI-SOCIETA'
FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA quale
mandataria del FONDO stesso e al quale sono stati
ceduti i crediti dal CREDITO FIORENTINO COOPERATIVO
S.C. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA originario
ricorrente, in persona del Dott. FABIO D'OREFICE nella
sua qualità di procuratore con rappresentanza,
elettivamente domiciliato in ROMA,

Fuc

- **ricorrente** -

contro

FINANCE N. 3 S.R.L. (

, presso lo

studio dell'avvocato G

1

giusta speciale in calce al
controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

COSTRUZIONI EDILI SRL IN LIQUIDAZIONE ,
ANDREA, ANTONIO, ROTELLI CLAUDIO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 168/2011 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 18/01/2011, R.G.N. 11024/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato ;

per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

Fuc

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Capitalia service s.r.l., già Leasing Roma s.p.a., ottenne dal Presidente del Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per lire 196.462.921 nei confronti della Costruzioni Edili () s.r.l. in qualità di debitore principale, nonché della Banca di credito cooperativo fiorentino, Franco Andrea Antonio i e Claudio Rotelli, in qualità di fideiussori.

Il decreto ingiuntivo traeva il proprio fondamento dalla morosità della Costruzioni Edili () s.r.l. nel pagamento dei canoni di locazione di un contratto di leasing.

Contro il decreto ingiuntivo proposero due distinte opposizioni la Banca di credito cooperativo fiorentino, nonché la società debitrice principale e gli altri fideiussori.

Il Tribunale, dopo aver riunito i due giudizi di opposizione, accogliendo in parte la stessa, dichiarò l'illegittimità della clausola contrattuale che determinava gli interessi moratori e condannò la società opponente al pagamento di una somma minore, respingendo gli ulteriori motivi di opposizione. *Final*

2. Avverso tale sentenza è stato proposto appello da parte della Banca di credito cooperativo fiorentino, nel quale si è costituita la Capitalia service s.r.l., mentre sono rimasti contumaci la società () e gli altri fideiussori.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 gennaio 2011, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che nel contratto di leasing traslativo, in caso di inadempimento da parte dell'utilizzatore, il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, in quanto l'utilizzatore ha l'obbligo di restituirlo e di pagare sia il risarcimento del danno che l'equo compenso per aver utilizzato il bene. Nella specie, poiché i diritti avanzati dalla parte appellante erano da ritenere «subordinati alla riconsegna del bene oggetto del contratto», l'onere della prova della restituzione incombeva sul conduttore utilizzatore, trattandosi di «fatto estintivo del diritto di credito del locatore»; e poiché era da considerare pacifica la mancata restituzione del bene, la sentenza del Tribunale non era censurabile sotto il profilo dell'impossibilità di accertare l'equo compenso. Full

La Corte d'appello ha poi respinto l'ulteriore motivo di gravame relativo alla determinazione dei corrispettivi d'uso per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, affermando che il Tribunale aveva correttamente applicato, in via analogica, l'art. 1591 cod. civ., secondo cui il conduttore in mora nel restituire la cosa locata è tenuto a

corrispondere al locatore il compenso pattuito fino alla riconsegna.

La Corte romana, infine, ha rigettato anche il motivo di appello avente ad oggetto la presunta violazione dell'obbligo di comportamento secondo buona fede, da parte della Capitalia service s.r.l., conseguente al ritardo col quale erano state intraprese le relative iniziative sostanziali e processuali. Tale censura, infatti, in parte inammissibile per tardività, non è apparsa alla Corte condivisibile, non avendo l'utilizzatore provveduto alla restituzione del bene.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso la Banca di credito cooperativo fiorentino, con atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale successore della s.r.l. Capitalia service, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Full

Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1526, secondo comma, 1384 e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 99 cod. proc. civ. e «di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro».

Rileva la parte ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nel porre a carico del conduttore l'onere della prova dell'avvenuta restituzione del bene. In base alla regola generale dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ. ed alla giurisprudenza sul punto, l'onere di detta prova dovrebbe spettare al locatore concedente; tanto più che, nella specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, doveva essere la società di leasing, attore in senso sostanziale, a dimostrare la mancata consegna. A ciò la ricorrente aggiunge che la restituzione era da ritenere «in ogni caso avvenuta», poiché la società di leasing avrebbe, in caso diverso, proposto ulteriori azioni per il riconoscimento di somme maturate successivamente alla mancata restituzione del bene.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 cod. civ., oltre ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Osserva la Banca ricorrente che dall'eventuale accoglimento del primo motivo deriverebbe, come corollario, l'omessa o insufficiente motivazione lamentata. La sentenza impugnata, infatti, essendo partita dalla convinzione secondo cui non era stata dimostrata la riconsegna del bene, ha erroneamente disapplicato gli artt. 1526, secondo comma, e

Fuc

1384 cod. civ., riguardanti il potere del giudice di ridurre l'entità delle somme ingiunte a titolo di corrispettivo di uso e delle somme anteriori alla risoluzione di cui la Banca chiedeva la restituzione.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in considerazione dell'intima connessione che li unisce, sono entrambi privi di fondamento.

3.1. La doglianza fondamentale che essi pongono è quella, contenuta nel primo motivo, di violazione delle regole sull'onere della prova, mentre la censura di vizio di motivazione di cui al secondo è evidentemente un corollario, come ammette la stessa parte ricorrente.

In proposito giova ricordare che questa Corte ha già insegnato che nel giudizio di risarcimento danni da ritardata restituzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., *l'onere della prova relativo all'avvenuto pagamento del canone ed alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore*, trattandosi di fatti estintivi del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo, quale che sia stata la causa della sua cessazione (sentenze 9 giugno 2003, n. 9199, e 23 aprile 2004, n. 7776). Tale principio, ancorché enunciato in riferimento ad un contratto di locazione, può validamente applicarsi anche nella fattispecie del leasing traslativo che è oggetto della presente controversia, stante l'evidente

Fuc

somiglianza, per non dire identità, della questione relativa all'onere della prova della restituzione del bene.

È appena il caso di ricordare che tale conclusione è in armonia con la nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, i cui principi sono stati ripresi di recente, fra le altre, dalla sentenza 15 luglio 2011, n. 15659; principi secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per l'adempimento ovvero per il risarcimento del danno deve solo provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (nella specie, la restituzione del bene). D'altra parte, gli artt. 1590 e 1591 cod. civ., pure utilizzabili stante la comune *ratio* dei due contratti, confermano la bontà di tale approdo giurisprudenziale; rimanendo viceversa a carico del locatore l'onere di dimostrare il maggior danno che va ad aggiungersi alla corresponsione del canone (sentenza 31 gennaio 2012, n. 1372).

Final

3.2. A fronte di simile orientamento della giurisprudenza non giova ricordare, come fa la Banca ricorrente, che nella specie si era in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché la posizione processuale di convenuto in senso sostanziale che assume l'opponente in questa procedura

non sposta i termini del problema; il convenuto era comunque gravato dell'onere della prova della riconsegna, secondo quanto si è detto in precedenza.

Del tutto inconferenti, poi, sono le pronunce richiamate in ricorso: in particolare, la sentenza 21 gennaio 1995, n. 696, relativa alla ben diversa fattispecie del diritto di ritenzione del conduttore in caso di rilascio dell'immobile a condizione della corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; nonché la sentenza 2 marzo 2000, n. 2328, relativa all'azione risarcitoria promossa dal locatore per ritardata restituzione della cosa locata.

Ed è altrettanto palese come dalla corretta decisione del giudice di merito in ordine all'applicazione delle regole sull'onere della prova derivi, come ovvia conseguenza, l'irrilevanza delle questioni, peraltro genericamente prospettate nel secondo motivo, circa l'applicabilità o meno dell'art. 1526, secondo comma, e dell'art. 1384 cod. civ. riguardanti la riduzione dell'indennità ivi prevista.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 1375 cod. civ. in tema di esecuzione del contratto e di principio di buona fede, oltre ad abuso del diritto e difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 1227 del codice civile.

Fuc

Dopo aver ribadito che non spettava al convenuto dimostrare l'avvenuta restituzione del bene, la Banca ricorrente rileva che la sentenza è pervenuta a conclusioni errate anche nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile l'art. 1375 cod. civ. e, di conseguenza, ha ommesso di pronunciarsi sulla domanda riguardante l'applicazione dell'art. 1227 del codice civile.

4.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Anche volendo tralasciare la sua estrema genericità, il motivo, che tende ad un nuovo e non consentito esame del merito, è assorbito dal rigetto dei precedenti; è evidente, infatti, che l'accertato inadempimento, da parte dell'utilizzatore, in ordine all'obbligo di restituzione del bene oggetto di leasing fa venire meno ogni possibile profilo di violazione del principio di buona fede in capo al creditore concedente, come la sentenza impugnata ha correttamente rilevato, sia pure con motivazione stringata. *fine*

5. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in complessivi euro 7.200, di cui euro
200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 18 novembre 2014.

Il Consigliere estensore

Francesco M. Coll

Il Presidente

Idun A. Dan

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 20 FEB 2015

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]